Città dell'Aquila Prot n° 0011443 del 06/02/2014

USCITA



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA Nº 20 DEL 6 FEB. 2014

IL SINDACO

VISTO la propria Ordinanza n° 13 del 31/01/2014 che di seguito testualmente riporta:

"VISTO il proprio provvedimento n. 12 del 31/01/2014 di annullamento dell'ordinanza n. 11 del 29.01.2014 con cui si proibiva l'escursione fuori pista e terreno d'avventura;

RITENUTO che allo stato permangono tutte le ragioni e i presupposti per la riadozione della richiamata ordinanza;

CONSIDERATO al riguardo che:

- Nella stagione invernale, sul territorio comunale sono frequenti le precipitazioni nevose, anche di notevole intensità,
- Il pericolo di distacco spontaneo di masse nevose lungo i pendii montani può essere notevolmente aggravato da passaggio di sciatori ed escursionisti,
- Il distacco di masse nevose può interessare strutture ed infrastrutture e mettere a repentaglio l'incolumità pubblica e privata;


RITENUTO OPPORTUNO E DOVEROSO, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica e privata, regolamentare la circolazione di sciatori ed escursionisti sul territorio del Comune dell'Aquila.

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 Dicembre 2005

VISTA la Legge Regionale 8 Marzo 2005, n° 24- Testo Unico in materia di sistemi di Trasporti a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

VISTI gli Artt. 50, comma 3 e 54, comma 4 del Digsvo 18/08/2000 n º 267

ATTESO che il citato art. 54 al comma 4 dispone per i provvedimenti de quo l'informativa preventiva al Prefetto;





IL SINDACO DELL'AQUILA

RITENUTO poter provvedere in merito;

ORDINA

- 1) Il divieto permanente dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse.
- Il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d'avventura in caso di precipitazioni nevose con presenza di manto nevoso fresco e per le successive 48 ore dalla precipitazione.
- 3) Il divieto della pratica fuoripista o su terreno d'avventura quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3, all'eventuali valutazioni della Commissione Comunale per la Prevenzione dei Rischi da Valanghe di Questo Comune.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di €. 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/ 1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di L'Aquila nel Termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

TRASMETTE

Il presente provvedimento, prima della formale adozione e per le valutazioni preventive, al Prefetto dell'Aquila;

La presente ordinanza viene trasmessa inoltre a:

- -Comando Stazione Forestale di Assergi
- -Comando Stazione Carabinieri di Assergi
- -Questura dell'Aquila.
- -alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio per assicurare l'ordine pubblico ed il soccorso sulle piste
- -Centro Turistico del Gran Sasso





IL SINDACO DELL'AQUILA

Albo pretorio ".

IL SINDACO On.MASSIMO CIALENTE

ViSTO da ultimo che la Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanghe riunitasi in data 05/02/2014 in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato in data 05/02/2014 ha effettuato LE PROVE STRATIGRAFICHE ED IL BLOCCO DI SLITTAMNTO rilevando che il rischio valanghe marcato "tre" dei giorni scorsi è in corso di attenuazione;

RILEVATO che in ragione di tale ultimo comunicato si ravvisa l'opportunità di revocare parzialmente l'ordinanza n° 13 come sopra integralmente riportata.

VISTA la Legge Regionale 8 Marzo 2005, n° 24 Testo Unico in materia di sistemi di Trasporti a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

VISTI gli Artt. 50, comma 3 e 54, comma 4 del Dlgsvo 18/08/2000 n ° 267

ATTESO che il citato art. 54 al comma 4 dispone per i provvedimenti *de quo* l'informativa preventiva al Prefetto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

1) il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3, all'eventuali valutazioni della Commissione Comunale per la Prevenzione dei Rischi da Valanghe di Questo Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza, modifica e integra la precedente n. 13/2014, in premessa integralmente riportata, nelle parti non conformi.

4



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da \in . 25,00 a \in . 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di \in . 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di L'Aquila nel Termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

TRASMETTE

Il presente provvedimento, prima della formale adozione e per le valutazioni preventive, al Prefetto dell'Aquila;

La presente ordinanza viene trasmessa inoltre a:

- -prefettura dell'Aquila
- -Comando Stazione Forestale di Assergi
- -Comando Stazione Carabinieri di Assergi
- -Questura dell'Aquila.
- -alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio per assicurare l'ordine pubblico ed il soccorso sulle piste
- -Centro Turistico del Gran Sasso.
- -Albo Pretorio.

On. MASSIMO CIALENTE